

# Convenzione di diritto pubblico

## tra la Confederazione Svizzera e la Società svizzera d'utilità pubblica (SSUP) sulla collaborazione in materia di gestione immobiliare concernente il Rütli

del 17 febbraio 2010

---

*La Confederazione Svizzera,*

rappresentata dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF),  
Bundesgasse 3, 3003 Berna,

*e*

*la Società svizzera d'utilità pubblica (SSUP),*

rappresentata dalla sua presidente, Schaffhauserstrasse 7, 8042 Zurigo,

visto l'atto di donazione della SSUP del mese di luglio del 1860;

visto l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 5 dicembre 2008<sup>1</sup> sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC),

*concludono la seguente Convenzione:*

### **1. Basi**

- 1.1 La Confederazione Svizzera è proprietaria fondiaria del Rütli a seguito di una donazione della Società svizzera d'utilità pubblica (SSUP) avvenuta nel 1860. La SSUP aveva acquistato il Rütli nel 1859.
- 1.2 Secondo l'atto di donazione del 1860, il Rütli è amministrato dalla SSUP. Essa è sottoposta all'alta vigilanza del Consiglio federale.

### **2. Oggetto e scopo**

- 2.1 La presente Convenzione intende garantire:
  - a. un'efficace collaborazione tra i servizi competenti della gestione immobiliare del Rütli;
  - b. un'ottimizzazione a lungo termine del rapporto tra costi e benefici nella gestione immobiliare del Rütli.
- 2.2 A questo scopo, la Convenzione disciplina le competenze della SSUP, della Cancelleria federale (CaF) e dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

<sup>1</sup> RS 172.010.21

### **3. L'UFCL quale rappresentante del proprietario**

- 3.1 In quanto rappresentante del proprietario, l'UFCL è responsabile della gestione immobiliare del Rütli ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 OILC.
- 3.2 L'UFCL adempie i propri compiti conformemente all'articolo 9 OILC e al riguardo svolge le mansioni di cui all'articolo 12 OILC. Sono fatte salve le competenze della SSUP secondo il numero 4.
- 3.3 L'UFCL conserva gli atti concernenti il Rütli.
- 3.4 La SSUP e la CaF assistono l'UFCL nell'adempimento dei suoi compiti.

### **4. Amministrazione e manutenzione di piccola portata**

- 4.1 L'amministrazione del Rütli compete alla SSUP.
- 4.2 L'amministrazione comprende le misure necessarie affinché il Rütli sia accessibile ai visitatori come luogo gestito. Queste misure comprendono in particolare:
  - a. l'emanazione dei necessari regolamenti d'utilizzazione;
  - b. l'autorizzazione e l'organizzazione di manifestazioni sul Rütli;
  - c. l'elaborazione e la stipulazione dei contratti di pigione o di affitto.
- 4.3 Sono fatte salve le autorizzazioni di polizia necessarie secondo il diritto del Cantone di Uri.
- 4.4 Per garantire la sicurezza e l'accessibilità al Rütli, la SSUP collabora con i Cantoni della Svizzera centrale.
- 4.5 L'UFCL assiste sotto il profilo specialistico la SSUP nell'elaborazione dei contratti di locazione e di affitto nonché in questioni riguardanti la gestione immobiliare.
- 4.6 Le entrate provenienti da pigioni e fitti sono destinate alla SSUP a titolo di contributi alle spese amministrative.
- 4.7 La SSUP può ordinare piccole riparazioni e misure immediate fino a un importo massimo di 5000 franchi direttamente a carico della Confederazione. Le fatture vistate devono essere trasmesse per pagamento all'UFCL unitamente alle ordinazioni e alle eventuali offerte.

### **5. Proposte della SSUP e decisioni dell'UFCL in materia di fabbisogno immobiliare**

- 5.1 La SSUP formula, motiva e propone il suo fabbisogno immobiliare conformemente alle direttive dell'UFCL. Nelle sue proposte, essa deve fornire la prova dal profilo economico-aziendale del suo fabbisogno.
- 5.2 Su richiesta, l'UFCL assiste la SSUP nel rilevamento del fabbisogno concernente aspetti edili e questioni di gestione immobiliare.
- 5.3 L'UFCL esamina le proposte e decide in merito all'attuazione.

- 5.4 Se non approva una proposta o l'approva soltanto in parte, l'UFCL motiva la sua decisione.
- 5.5 Se ha un interesse degno di protezione, la SSUP può chiedere una decisione dell'UFCL.

## **6. Collaborazione tra le autorità federali e la SSUP**

Gli interlocutori della SSUP in seno alla Confederazione sono:

- a. per questioni riguardanti la gestione immobiliare: il capo della divisione Gestione commerciale degli edifici presso l'UFCL;
- b. per questioni politiche e rappresentative nonché per la comunicazione con i membri del Consiglio federale: la CaF.

## **7. Divergenze**

- 7.1 Le divergenze di opinione relative all'applicazione della presente Convenzione devono possibilmente essere appianate di comune intesa.
- 7.2 Se, in un caso al quale il numero 5 non è applicabile, non viene raggiunta una soluzione amichevole, il DFF emana un decisione.

## **8. Entrata in vigore**

La presente Convenzione entra in vigore con la firma della seconda parte contraente.

## **9. Scioglimento e modifica della Convenzione**

- 9.1 La Convenzione può essere sciolta o modificata di comune accordo in qualsiasi momento.
- 9.2 Ciascuna parte può denunciare la Convenzione per la fine di ogni anno con un preavviso di sei mesi.
- 9.3 Lo scioglimento, la modifica e la denuncia richiedono la forma scritta.

## **10. Procura**

- 10.1 Per la designazione del rappresentante della SSUP sono applicabili le disposizioni interne della stessa.
- 10.2 Conformemente alla decisione del Consiglio federale, il capo del Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a firmare la presente Convenzione in nome della Confederazione Svizzera.

## **11. Esempari**

- 11.1 La presente Convenzione è firmata in due esemplari originali destinati alle parti.
- 11.2 Con la propria firma le parti dichiarano di aver ricevuto ciascuna un esemplare della presente Convenzione.

26 gennaio 2010

Per la Società svizzera d'utilità pubblica:  
La presidente, Annemarie Huber-Hotz

3 marzo 2010

Per la Confederazione Svizzera,  
il Dipartimento federale delle finanze:  
Il capo del Dipartimento, Hans-Rudolf Merz